



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera n° 1961 del 22/9/2006 proposta da GILMOZZI MAURO

O G G E T T O:

Precisazione di alcuni aspetti procedurali in materia di riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici, a termini del combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Modifica della deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 e approvazione del relativo testo coordinato - prot. 412/06L

Il giorno **22 Settembre 2006** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

OLIVA BERASI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, a fini di coordinamento con le disposizioni in materia di zone di rispetto cimiteriali recate dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prevede che per le riduzioni della zona di rispetto previste dal comma quinto del citato articolo 338 del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006 si è provveduto ad individuare i casi di applicazione delle disposizioni sopra richiamate. La

predetta deliberazione tuttavia non ha considerato il caso di opere ed interventi che risultano compatibili con la disciplina in materia di fasce di rispetto cimiteriale, secondo le disposizioni in materia recate dai piani regolatori comunali in coerenza con le norme di legge in materia, prevedendo che gli interventi individuati dalla deliberazione medesima debbano comunque essere autorizzati con la procedura di cui al citato articolo 75 della L.P. n. 10 del 1998.

Al fine di semplificare le procedure, non sussistendo nel caso di cui sopra il presupposto sostanziale per richiedere la procedura di deroga urbanistica, si ritiene opportuno modificare la deliberazione n. 1279 del 2006 precisando che per le opere ammesse espressamente dai piani regolatori generali nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale nonché per i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale si prescinde dalla procedura di cui agli articoli 104 e 105 della L.P. n. 22 del 1991, pur rimanendo fermo l'obbligo di acquisire preventivamente il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

A tal fine il dispositivo della citata deliberazione n. 1279 del 2006 deve essere modificato come segue:

a) il numero 3) è sostituito dal seguente

“3) di stabilire che la realizzazione degli interventi di cui al precedente numero 1), nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali e compatibilmente con le distanze indicate nel medesimo numero 1), è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ovvero all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale, per le altre opere, secondo le procedure di cui agli articoli 105 e 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;”

b) il numero 4) è sostituito dai seguenti:

“4) di precisare inoltre che nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali non richiedono l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ferma restando la necessità di acquisire in via preventiva il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le seguenti opere:

a) gli interventi di cui al precedente numero 1), compatibilmente con le distanze indicate dal numero 1) medesimo, ove espressamente ammessi dai piani regolatori generali;

b) i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale;

5) di precisare che le presenti disposizioni non si applicano agli interventi concernenti la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, per i quali continuano ad osservarsi le norme vigenti in materia;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.”

Tutto ciò premesso, il relatore propone l'approvazione delle modifiche sopra esposte nonché dell'Allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrate, nel quale è riportato il testo coordinato della deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 con le modifiche apportate da questa deliberazione e gli adattamenti formali necessari per renderne coerente la disciplina.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;

- visto il comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- visti gli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);
- vista la propria deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006;
- ad unanimità di voti, legalmente espressi,

delibera

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, il dispositivo della propria deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 come segue:
 - a) il numero 3) è sostituito dal seguente

“3) di stabilire che la realizzazione degli interventi di cui al precedente numero 1), nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali e compatibilmente con le distanze indicate nel medesimo numero 1), è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ovvero all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale, per le altre opere, secondo le procedure di cui agli articoli 105 e 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;”
 - b) il numero 4) è sostituito dai seguenti:

“4) di precisare inoltre che nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali non richiedono l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ferma restando la necessità di acquisire in via preventiva il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le seguenti opere:

 - a) gli interventi di cui al precedente numero 1), compatibilmente con le distanze indicate dal numero 1) medesimo, ove espressamente ammessi dai piani regolatori generali;
 - b) i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale;
 - 5) di precisare che le presenti disposizioni non si applicano agli interventi concernenti la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, per i quali continuano ad osservarsi le norme vigenti in materia;
 - 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol.”
- 2) di approvare l'Allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, riportante il testo coordinato della deliberazione n. 1279 del 23 giugno 2006 con le modifiche apportate da questa deliberazione;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol.

Allegato parte integrante

TESTO COORDINATO

TESTO COORDINATO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1279 DEL 23 GIUGNO 2006 CON LE MODIFICHE APPORTATE CON LA DELIBERAZIONE DI CUI IL PRESENTE ALLEGATO

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE

Oggetto:

Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici.

Il comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, a fini di coordinamento con le disposizioni in materia di zone di rispetto cimiteriali recate dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prevede che per le riduzioni della zona di rispetto previste dal comma quinto del citato articolo 338 del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

In particolare, il citato comma quinto dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede che "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre."

Al fine di dare attuazione concreta alla previsione predetta, d'intesa con l'Assessore alle Politiche per la Salute, con il presente provvedimento si individuano i casi di applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

A tale scopo è da premettere che nell'individuazione delle opere pubbliche ed interventi edilizi interessati dalla presente disciplina, la cui compatibilità va comunque verificata nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 75, comma 3 bis, della L.P. n.

10 del 1998, si deve tener conto della distanza più o meno ampia rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

Si propone quindi di ripartire in tre gruppi, corrispondenti a tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ritenute ammissibili, secondo quanto di seguito specificato:

- a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
 - 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;

- b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
 - 1) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o loro ampliamento;
 - 2) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa viabilità;
 - 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
 - 4) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e serre.

- c) fascia inferiore a 25 metri:
 - 1) gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente lettera b).

Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Ciò premesso, il Relatore propone l'approvazione dei predetti criteri.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- visto il comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- visti gli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);
- ad voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1) di specificare, per i motivi esposti in premessa, i casi di applicazione del combinato disposto del comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale

22 dicembre 2004, n. 13, e dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, mediante l'individuazione delle opere e degli interventi per i quali è ammissibile la riduzione della zona di rispetto cimiteriale e che comunque sono da ritenersi compatibili con la zona di rispetto medesima, come di seguito precisato:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o loro ampliamento;
- 2) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa viabilità;
- 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
- 4) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e serre.

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente lettera b);

2) di stabilire che nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale;

3) di stabilire che la realizzazione degli interventi di cui al precedente numero 1),

nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali e compatibilmente con le distanze indicate nel medesimo numero 1), è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ovvero all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale, per le altre opere, secondo le procedure di cui agli articoli 105 e 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;"

4) di precisare inoltre che nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale previste dai piani regolatori generali non richiedono l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ferma restando la necessità di acquisire in via preventiva il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le seguenti opere:

a) gli interventi di cui al precedente numero 1), compatibilmente con le distanze indicate dal numero 1) medesimo, ove espressamente ammessi dai piani regolatori generali;
b) i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale;

5) di precisare che le presenti disposizioni non si applicano agli interventi concernenti la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, per i quali continuano ad osservarsi le norme vigenti in materia;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.